

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

ATTO DEL GOVERNO

Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo

(Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRPI/XVII/D3/13


Roma, 21 marzo 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'articolo 2 comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo schema, con modificazioni, di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale ai sensi degli articoli 2, comma 7 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni", corredato con le prescritte relazioni, unitamente alle relative osservazioni del Governo, approvati dal Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013.

- Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

Schema di decreto legislativo recante

«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni»

Osservazioni del Governo

ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42

Le presenti osservazioni del Governo sono allegate al testo dello schema del decreto legislativo: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni» oggetto di nuova trasmissione al Parlamento sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale”, in attuazione degli articoli 2, comma 7, e 24 della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni. L’articolo 2, comma 7, della citata legge delega consente infatti l’adozione di decreti legislativi correttivi entro tre anni dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali, mediante la procedura ivi prescritta. Un primo decreto di attuazione del citato articolo 24, comma 5, è stato già adottato: si tratta del decreto legislativo n. 156 del 2010, recante il nuovo assetto istituzionale di Roma capitale.

Il decreto legislativo n. 61 del 2012 ha disciplinato poi il conferimento di funzioni amministrative statali a Roma Capitale con l’obiettivo di garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali ed al fine di valorizzarne il ruolo speciale di capitale della Repubblica, in virtù dell’autonomia riconosciuta all’ente Roma capitale dall’art. 114, terzo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto correttivo in esame, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2012, prevedeva modifiche al decreto legislativo n. 61 del 2012 volte sostanzialmente a:

- salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e

la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

- eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- prevedere disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale.

In base alla procedura prescritta ed attesa la peculiarità della disciplina in esame, sono stati acquisiti i pareri (favorevoli) dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Sullo schema di decreto è stata acquisita, nella seduta del 26 settembre, l'intesa della Conferenza unificata, con la quale è stata chiesta l'integrazione del testo con la proposta emendativa presentata dall'ANCI che prevedeva una disciplina transitoria sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale.

Lo schema di decreto (atto del Governo n. 513) è stato assegnato in data 13 novembre 2012 alle competenti Commissioni parlamentari (Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale; Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione della Camera dei Deputati; Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica) ed il relativo esame si è protratto complessivamente dal 29 novembre al 19 dicembre 2012. In sede di Commissione bicamerale si sono svolte anche le audizioni del Sindaco di Roma capitale (11 dicembre 2012) e del commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale sulla situazione della gestione commissariale e relativo contenzioso (12 dicembre 2012). Il termine per la conclusione dell'esame parlamentare sarebbe scaduto l'11 febbraio 2013.

Le Commissioni V di Camera e 5[^] Senato hanno espresso, rispettivamente in data 19 dicembre 2012 e 21 dicembre 2012, un parere favorevole senza osservazioni, ritenendo le disposizioni contenute nel decreto in esame prive di riflessi di carattere finanziario.

Il parere favorevole, con condizioni, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della citata legge 42 del 2009, è stato reso nella seduta del 19 dicembre 2012. Nel corso dell'esame da parte della citata Commissione bicamerale, sono emerse numerose proposte di modifica al testo del decreto approvato dal Governo in via preliminare, la maggior parte delle quali è confluita nel parere reso dalla Commissione mediante formulazione di condizioni.

Successivamente al parere espresso in sede bicamerale, il Governo, nella seduta odierna, ha ritenuto di introdurre nuove modifiche al testo, non del tutto coincidenti con quelle richieste, con apposite condizioni, dal parere reso dalla Commissione medesima.

Più in particolare:

- la modifica recata al comma 2 dell'articolo 1, **richiesta come condizione dalla Commissione bicamerale e recepita integralmente dal Governo**, è soppressiva della norma che, in attuazione del comma 9 dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42, applica le disposizioni su Roma capitale alla città metropolitana di Roma capitale a decorrere dalla istituzione di quest'ultima. La modifica è coerente con la normativa recentemente introdotta con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, che ha abrogato i commi 9 e 10 del medesimo articolo 24. La disposizione introdotta era già contenuta nel decreto legge n. 188 del 2012, non convertito dal Parlamento.

- La modifica di cui al comma 3, **richiesta in sede di Conferenza Unificata e posta come condizione dalla Commissione bicamerale**, introduce una disciplina transitoria, a seguito dell'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale. Sul punto **il Governo ritiene di integrare** la disposizione con due modifiche:

- a) prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, coinvolgendo pertanto tale amministrazione nell'iter di adozione del decreto di approvazione della rimodulazione del programma;
- b) prevedere che le eventuali rimodulazioni avvengano nel rispetto di quanto scontato negli andamenti tendenziali e comunque ad invarianza di oneri e che le stesse rimodulazioni non comportino un incremento del fabbisogno per la realizzazione delle opere inserite nel medesimo programma, al fine di evitare possibili oneri futuri a carico della finanza pubblica.

- La proposta aggiuntiva del comma 4 all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo integrativo e correttivo, **posta come condizione con il parere favorevole reso il 19 dicembre 2012 dalla Commissione parlamentare** per l'attuazione del federalismo fiscale, è sembrata in contrasto con la disciplina generale in materia di protezione civile, recentemente modificata con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. E, infatti, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dalla citata legge n.100 del 2012, prevede lo stato di emergenza solamente per eventi derivanti da fattori naturali escludendo altre emergenze, ivi comprese quelle derivanti dal traffico.

Il Governo ritiene, pertanto, di riformulare la suddetta disposizione aggiuntiva, rispettando, tuttavia, le finalità della proposta della Commissione parlamentare.

In particolare, la riformulazione del comma 1-bis, aggiuntivo all'articolo 10 del decreto legislativo n.61 del 2012, riconosce al Sindaco di Roma capitale il potere di adottare ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per l'attuazione di interventi riguardanti situazioni di emergenza connessi al traffico, alla mobilità o all'inquinamento atmosferico o acustico.

Tale potere può essere esercitato unicamente in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con oneri a carico di Roma Capitale; la delibera, come previsto nella versione della Commissione parlamentare, definisce altresì limiti e criteri dell'intervento.

Si tratta, in sostanza, di una fattispecie diversa rispetto a quelle disciplinate dalla normativa in materia di protezione civile che, tuttavia, attesa la peculiarità di

Roma capitale, stabilita dall'articolo 114 della Costituzione e disciplinata dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.42, riconosce, come d'altra parte proposto dalla Commissione parlamentare, un particolare potere di intervento del Sindaco sul suo territorio.

Il comma 1-ter, infine, è ritenuto ultroneo considerato che la fattispecie non è soggetta ai limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225.

- **La previsione recata nel comma 5 riproduce la formulazione approvata in sede preliminare**, volta a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tale disposizione non è oggetto delle condizioni apposte al parere della Commissione bicamerale.
- La previsione contenuta nel comma 6, **nella formulazione posta come condizione dalla Commissione bicamerale e recepita integralmente dal Governo**, abroga la norma transitoria contenuta nel comma 22 dell'articolo 31 della legge di stabilità per il 2012 che prevede fino alla compiuta attuazione dell'articolo 24 della citata legge n. 42 del 2009, il concorso del comune di Roma alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
- La disposizione recata al comma 7, **nel formulazione posta come condizione dalla Commissione bicamerale**, introduce la modifica alla previsione, contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2012, del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La modifica richiesta riferisce il finanziamento diretto all'ambito degli oneri del trasporto pubblico locale, escluso quello ferroviario e prevede, nell'ambito della procedura prescritta per il riparto tra le regioni del Fondo statale per il trasporto pubblico locale, un'intesa con Roma capitale e con la Regione Lazio per la determinazione della quota spettante alla prima. Le risorse così fissate sono erogate direttamente a Roma. **Il Governo ritiene di dover riformulare tale disposizione**, non recependo integralmente la condizione apposta al parere della Bicamerale. Ciò per risolvere i seguenti profili di criticità:
 - ✓ la quota spettante a Roma capitale potrebbe gravare sul plafond di altre regioni e non solo su quella della Regione Lazio;
 - ✓ l'eventuale mancato raggiungimento dell'intesa prevista tra Roma capitale e la Regione Lazio potrebbe rendere impossibile l'adozione dei decreti di ripartizione del predetto fondo, con incertezze finanziarie anche per le restanti Regioni beneficiarie;
 - ✓ l'esclusione del trasporto pubblico locale ferroviario creerebbe una complicazione nel processo di riparto del suddetto fondo in quanto, trattandosi di un fondo destinato a complessive esigenze trasportistiche,

risulterebbe particolarmente complesso determinare la quota da attribuire a Roma capitale, escludendo la quota destinata al trasporto pubblico locale ferroviario.

La nuova formulazione della disposizione prevede pertanto:

- il finanziamento diretto a Roma Capitale degli oneri del trasporto pubblico locale, senza escludere quello ferroviario;
 - un'intesa con Roma capitale e con la Regione Lazio per la determinazione, nell'ambito della quota spettante alla regione Lazio, delle risorse da erogare direttamente a Roma capitale;
 - l'erogazione delle risorse in favore della Regione, nelle more dell'intesa;
 - la previsione che nell'ambito della citata intesa sono altresì rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.
- L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale, nella **formulazione posta come condizione dalla Commissione bicamerale e recepita integralmente dal Governo**, assicura ai sensi della normativa vigente il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato. Resta ferma la competenza dell'Avvocatura comunale, limitatamente alle controversie relative a particolari materie ivi specificate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione degli articoli 2, comma 7, e 24 della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni. L'articolo 2, comma 7, della citata legge delega consente infatti l'adozione di decreti legislativi correttivi entro tre anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali, mediante la procedura ivi prescritta. Un primo decreto di attuazione del citato articolo 24, comma 5, è stato già adottato: si tratta del decreto legislativo n. 156 del 2010, recante il nuovo assetto istituzionale di Roma capitale. Il decreto legislativo n. 61 del 2012 ha disciplinato poi il conferimento di funzioni amministrative statali a Roma Capitale con l'obiettivo di garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali ed al fine di valorizzarne il ruolo speciale di capitale della Repubblica, in virtù dell'autonomia riconosciuta all'ente Roma capitale dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto correttivo in esame è stato approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2012.

Attesa, poi, la peculiarità della disciplina in esame, sono stati acquisiti i pareri (favorevoli) dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In base alla procedura prescritta, sullo schema di decreto sono stati acquisiti: l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 26 settembre 2012; il parere favorevole, con condizioni, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della citata legge 42 del 2009, reso nella seduta del 19 dicembre 2012; i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012.

Il testo, predisposto a seguito del completamento dell'iter con l'acquisizione dei predetti pareri, reca talune modifiche rispetto al testo approvato in sede preliminare e non del tutto coincidenti con il parere reso dalla Commissione bicamerale.

Le modifiche sono volte sostanzialmente a:

- introdurre la soppressione della previsione, contenuta nell'articolo 1 del testo vigente del decreto legislativo 61 del 2012, in base al quale, a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni ivi contenute si intendono riferite alla medesima;
- introdurre una disciplina transitoria che, a seguito dell'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 disposta dal decreto legislativo n. 61 del 2012, sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, recependo in tal senso quanto richiesto dall'ANCI e confluito nell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata. Si è previsto inoltre che l'eventuale rimodulazione del programma di interventi, in ogni caso, non deve comportare oneri per la finanza pubblica;
- introdurre la possibilità per il sindaco di Roma capitale di provvedere, a mezzo di ordinanze, in deroga alle disposizioni vigenti, all'attuazione di interventi sul proprio territorio nei casi di emergenza connessi al traffico, mobilità ed inquinamento, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei ministri, con oneri a carico di Roma capitale;
- salvaguardare, come già previsto dal testo preliminare, il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Su tale disposizione il parere reso dalla Commissione bicamerale è conforme al testo governativo;
- abrogare la norma transitoria contenuta nel comma 22 dell'articolo 31 della legge di stabilità per il 2012 che prevede fino alla compiuta attuazione dell'articolo 24 della citata legge n. 42 del 2009



(ordinamento transitorio di Roma capitale), il concorso del comune di Roma alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

- introdurre alcune modifiche al decreto legislativo n. 61 del 2012 che contemplava il finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Tale finanziamento è destinato, in base alla modifica apportata, a sostenere gli oneri del trasporto pubblico locale. La determinazione delle risorse che, nell'ambito della quota spettante alla regione Lazio, sono erogate direttamente a Roma capitale, è effettuata previa intesa con quest'ultima e con la Regione Lazio. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione medesima. Nell'ambito della citata intesa sono altresì rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. Al riguardo si rammenta che la disposizione preliminare dello schema prevedeva la soppressione dell'intera previsione normativa contenuta nel decreto 61/2012;

- introdurre modifiche alla disposizione del testo preliminare in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale al fine di assicurare, ai sensi della normativa vigente, il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato. Resta ferma la competenza dell'Avvocatura comunale, limitatamente alle controversie relative a particolari materie ivi specificate.

Per completezza di informazione, si rammenta inoltre che la Regione Lazio, con ricorso notificato in data 19 luglio 2012, ha impugnato due disposizioni dell'art. 12 (commi 1 e 3) del decreto legislativo n. 61 del 2012 oggetto del correttivo in esame. L'udienza pubblica è fissata in data 26/03/2013.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo correttivo in esame apporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, attuativo della legge summenzionata.

La modifica recata al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo in esame, soppressiva della norma che, in attuazione del comma 9 dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42, applica le disposizioni su Roma capitale alla città metropolitana di Roma capitale a decorrere dalla sua istituzione, si rende necessaria ai fini del coordinamento con la normativa recentemente introdotta con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha abrogato i commi 9 e 10 del medesimo articolo 24. Tale disposizione era stata già inserita all'interno del decreto legge n. 188 del 2012, non convertito dal Parlamento.

La modifica di cui al comma 3 del medesimo articolo si rende necessaria al fine di introdurre una disciplina transitoria, a seguito dell'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale. Essa recepisce, tra l'altro, quanto richiesto dall'ANCI in sede di Conferenza Unificata e confluito nell'intesa sancita ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge n. 42/09.

La previsione di cui al comma 4 si rende necessaria per introdurre la possibilità per il sindaco di Roma capitale di provvedere, a mezzo di ordinanze, in deroga alle disposizioni vigenti, all'attuazione di interventi sul proprio territorio nei casi di emergenza connessi al traffico, mobilità ed inquinamento, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei ministri, con oneri a carico di Roma capitale.

Le previsioni recate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo hanno lo scopo di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La disposizione recata al comma 7 modifica la previsione recante il finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, riferendolo all'ambito degli oneri del trasporto pubblico locale e prevedendo un'intesa con Roma capitale e con la Regione Lazio per la determinazione, nell'ambito della quota spettante alla regione Lazio, delle risorse da erogare direttamente alla prima. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale, assicura ai sensi della normativa vigente il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato. Resta ferma la competenza dell'Avvocatura comunale, limitatamente alle controversie relative a particolari materie ivi specificate.



2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina vigente negli ambiti in cui interviene l'atto in oggetto, per quanto riguarda l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, è contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della citata legge n. 42 del 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma Capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega.

Il provvedimento richiama inoltre:

- la disciplina relativa al programma di interventi per Roma capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, i cui articoli da 1 a 9 sono stati abrogati dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012;
- la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui agli articoli 31, comma 22, e 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito, in materia di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale;
- la disciplina di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale, che viene assicurato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme contenute nell'articolo 1 del decreto in oggetto incidono sul decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale".

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, assicura il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Attribuisce alla competenza dell'Avvocatura comunale le controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso, di cui all'articolo 14, comma 13-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2012.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento correttivo in esame è pienamente compatibile con i principi costituzionali, con particolare riguardo alla delega legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'intervento effettuato ai sensi della specifica previsione contenuta nella legge delega, che consente modifiche ai decreti legislativi attuativi nei tre anni successivi all'adozione degli stessi, non comporta la riapertura della delega.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.



Il decreto legislativo è pienamente compatibile con le norme contenute negli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. E' compatibile altresì con l'articolo 114 della Costituzione in base al quale la disciplina riguardante l'ordinamento di Roma Capitale è regolata con legge dello Stato. Sul provvedimento inoltre è stata acquisita l'intesa in Conferenza unificata e attesa, poi, la peculiarità della disciplina in esame, sono stati acquisiti i pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La Regione Lazio, con ricorso notificato in data 19 luglio 2012, ha impugnato due disposizioni dell'art. 12 (commi 1 e 3) del decreto legislativo n. 61 del 2012 oggetto del correttivo in esame. L'udienza pubblica è fissata in data 26/03/2013.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo non incide sulla disciplina vigente in materia di obblighi internazionali.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1 Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto legislativo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, utilizzata secondo le prescritte modalità.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo prevede espressamente l'abrogazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, nonché l'abrogazione del comma 22, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", contiene all'articolo 2, comma 7, la delega ad adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.



Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale" in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, nonché dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni. Ciò, in quanto l'articolo 2, comma 7, della citata legge consente l'adozione di provvedimenti correttivi entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno decreti legislativi principali.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 1 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la prevista ridefinizione della procedura per la rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale finanziati ai sensi della legge n. 396 del 1990 deve necessariamente avvenire senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e senza determinare un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere previste.

Il successivo comma 4 non determina effetti negativi per il bilancio statale, atteso che prevede la possibilità di provvedere a mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco, all'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale nei casi di situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità e all'inquinamento atmosferico o acustico, in esecuzione di un Piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri con oneri a carico del bilancio di Roma capitale.

Il comma 5 del medesimo articolo 1 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che lo stesso è esclusivamente finalizzato a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61/2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183/2011.

Parimenti, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica neanche il comma 7 del ripetuto articolo 1, poiché le risorse da erogare direttamente a Roma capitale per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, con una procedura che prevede la previa intesa tra Regione Lazio e Roma capitale, sono individuate nell'ambito della quota spettante alla predetta Regione a valere sul fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario e che gli obiettivi del patto di stabilità interno dei due enti



interessati sono conseguentemente rideterminati nell'ambito della predetta intesa per garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica di tale procedura.

L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale che, dovendo avvenire senza oneri per la stessa gestione commissariale, non determina maggiori oneri per il bilancio statale.

La neutralità finanziaria per la finanza pubblica del presente decreto è, altresì, garantita dal dettato dell'articolo 28 della legge n. 42 del 2009, laddove dispone che da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, ivi compreso quello in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



22 FEB 2013

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

**RELAZIONE ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)**

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione degli articoli 2, comma 7, e 24 della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni. L'articolo 2, comma 7, della citata legge delega consente infatti l'adozione di decreti legislativi correttivi entro tre anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali, mediante la procedura ivi prescritta.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Le criticità rilevate sono direttamente connesse all'esigenza di un intervento di chiarificazione normativa in coerenza con il quadro ordinamentale ed i suoi sviluppi normativi.

Il decreto legislativo n. 61 del 2012 ha disciplinato il conferimento di funzioni amministrative statali a Roma Capitale con l'obiettivo di garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali e al fine di valorizzarne il ruolo speciale di capitale della Repubblica, in virtù dell'autonomia riconosciuta all'ente locale Roma capitale dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto legislativo correttivo, reca talune modifiche al decreto legislativo n. 61 del 2012 volte:

- al coordinamento con la normativa recentemente introdotta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013), comma 115, in materia di città metropolitane;
- ad introdurre una disciplina transitoria, a seguito dell'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, recependo, in tal senso, quanto richiesto in sede di intesa sancita in Conferenza unificata;
- a prevedere la possibilità per il sindaco di Roma capitale di provvedere, a mezzo di ordinanze, in deroga alle disposizioni vigenti, all'attuazione di interventi sul proprio territorio nei casi di emergenza connessi al traffico, mobilità ed inquinamento, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei ministri, con oneri a carico di Roma capitale;
- a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma



- 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- a modificare la disciplina del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, riferendola all'ambito degli oneri del trasporto pubblico locale e prevedendo un'intesa con Roma capitale e con la Regione Lazio per la determinazione, nell'ambito della quota spettante alla regione Lazio, delle risorse da erogare direttamente alla prima. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione Lazio;
 - ad assicurare, in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale, il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della normativa vigente.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il provvedimento legislativo ha il precipuo fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, di apportare correzioni, integrazioni al citato decreto legislativo n. 61 del 2012.

In particolare, si è ritenuto necessario intervenire sulle tematiche sopra indicate al fine di superare le criticità connesse ad esigenze di chiarificazione e di coordinamento normativo in coerenza con il quadro ordinamentale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Le modifiche apportate con il provvedimento in esame al decreto legislativo n. 61 del 2012, costituiscono interventi volti a chiarire il pieno coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa vigente concernente in particolare il Patto di stabilità territoriale, ponendosi quindi in sostanziale coerenza con le finalità di base del decreto legislativo oggetto di intervento di coordinamento normativo.

Il provvedimento mira altresì a introdurre la modifica alla previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, riferendolo all'ambito degli oneri del trasporto pubblico locale, nonché a modificare la disposizione del testo preliminare in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale. Ciò al fine di assicurare il patrocinio e l'assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, fermo restando la competenza dell'Avvocatura comunale, limitatamente alle controversie relative a particolari materie ivi specificate.

Si introduce, inoltre, la possibilità per il sindaco di Roma capitale di provvedere, a mezzo di ordinanze, in deroga alle disposizioni vigenti, all'attuazione di interventi sul proprio territorio nei casi di emergenza connessi al traffico, mobilità ed inquinamento, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei ministri, con oneri a carico di Roma capitale

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono le amministrazioni statali e gli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative.



SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In base alla procedura prescritta, sullo schema di decreto sono stati acquisiti: l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 26 settembre 2012; il parere favorevole, con condizioni, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della citata legge 42 del 2009, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, di cui sono state recepite le condizioni dettate; i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012.

Le modifiche apportate al testo normativo a seguito degli acquisiti pareri vengono esplicitate nella specifica nota recante: "Osservazioni del Governo ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento non è praticabile, in quanto si riproporrebbero le esigenze di chiarimento normativo per coerenza ordinamentale.

L'intervento regolatorio è indispensabile, infatti, in quanto le disposizioni correttive e integrative, previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono necessarie al fine della rimodulazione del decreto legislativo indicato con interventi che rendano chiaro il coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa vigente.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta del decreto legislativo è coerente con la legge delega (art. 2 comma 7 della legge n. 42 del 2009) che reca specifiche disposizioni in relazione alla natura dell'atto da adottarsi al fine di recare modifiche ai decreti legislativi attuativi. Nel merito, non sono state individuate soluzioni alternative, considerata l'esigenza di un intervento di chiarificazione con finalità specifiche di coordinamento ordinamentale.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Si è proceduto all'analisi delle procedure attuative, considerando la finalità di delineare modifiche di chiarimento e coordinamento normativo per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dell'azione normativa nonché dell'azione fiscale e finanziaria, previsti dall'ordinamento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

L'opzione prescelta non presenta svantaggi. Vantaggi evidenti per i destinatari derivano dal chiarimento normativo operato.



C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Come riferito, non sono emerse condizioni per comparazione di opzioni alternative d'intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le attuali strutture amministrative incaricate di dare attuazione all'intervento regolatorio sono in grado di adempiere immediatamente, essendo adeguate in termini di professionalità e risorse umane, strumentali e finanziarie.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Non si rilevano incidenze sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I livelli territoriali di governo specificamente coinvolti sono la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale nonché le Amministrazioni statali competenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

L'intervento regolatorio non prevede alcuna azione di pubblicità ulteriore a quella prevista ordinariamente dalla disciplina vigente per gli atti normativi.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Saranno applicati gli strumenti ordinariamente disponibili da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative, per gli atti di competenza.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

L'art. 2, comma 7, della summenzionata legge delega n. 42 del 2009, consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto principale e risulta esercitabile nuovamente, qualora l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo correttivo evidenzia la necessità di un ulteriore perfezionamento.

L'Amministrazione proponente provvederà a predisporre, con cadenza biennale, la prescritta valutazione dell'impatto della regolazione introdotta dal presente intervento regolatorio, in cui verrà presa prioritariamente in esame l'attuazione degli obiettivi di snellimento e efficientamento dell'azione pubblica, secondo il chiarimento delle procedure attuative delineato dal presente intervento e valutando gli effetti indotti direttamente o indirettamente dall'intervento



stesso, anche ai fini dell'esame di condizioni per eventuali ulteriori iniziative.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, **23 GEN. 2013**

ANP/58/RGS/12h1

4050194/10.3.44

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

R O M A

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE


AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Decreto legislativo recante disposizioni integrative correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009 e successive modificazioni.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal citato Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO



roma

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2012, N. 61, RECANTE: "ULTERIORI DISPOSIZIONI RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE", AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 7, E 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 settembre 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)



1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo n.61 del 2012 è aggiunto infine il seguente comma:
«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale. ».
5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. ».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.».
7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è sostituito dal seguente:
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.».

ART. 2

(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)



1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.

